

REGOLAMENTO (CEE) N. 2836/89 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 1989
che consente agli Stati membri di autorizzare ritiri preventivi di mele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 15 bis, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1596/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, relativo ai ritiri preventivi di mele e pere⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2935/88⁽⁴⁾, stabilisce a quali condizioni possono essere autorizzati ritiri preventivi;

considerando che, per la campagna 1989/1990, la produzione di mele è valutata a 6 826 000 t; che le prevedibili eccedenze rispetto ad una produzione di 6 200 000 t ammontano a 626 000 t; che i ritiri preventivi possono vertere al massimo soltanto sul 40 % di tale quantitativo, ovvero su 250 000 t;

considerando che occorre ripartire questo quantitativo tra i vari Stati membri proporzionalmente alle prevedibili eccedenze in ciascuno di essi per le varietà che possono beneficiare di questi ritiri;

considerando che i prezzi comunicati conformemente al disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono stati, su diversi mercati rappresentativi della Comunità, sotto il prezzo di base;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori stabilite nel loro territorio a procedere a ritiri preventivi di mele nel corso della campagna 1989/1990.

Articolo 2

1. I ritiri preventivi possono vertere al massimo su 250 000 t ripartite per Stato membro come sotto indicato:

Belgio:	9 200 t
Danimarca:	600 t
Germania:	14 400 t
Grecia:	13 400 t
Francia:	95 900 t
Irlanda:	500 t
Italia:	101 400 t
Lussemburgo:	100 t
Paesi Bassi:	8 000 t
Regno Unito:	6 500 t

2. I ritiri possono vertere unicamente sulle mele della categoria II delle varietà indicate in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.
⁽³⁾ GU n. L 189 del 27. 7. 1979, pag. 47.
⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 24. 9. 1988, pag. 41.